

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 359
a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Leonardi
presentata in data 30 aprile 2020

INCENTIVI PER LA RILOCALIZZAZIONE DI IMMOBILI SITUATI IN AREE
A RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione concorre alla riduzione del rischio idrogeologico e idraulico sul territorio marchigiano attraverso incentivi alla rilocalizzazione degli immobili destinati ad attività produttive e ad abitazioni private.

Art. 2
(Immobili oggetto di rilocalizzazione)

1. Sono oggetto degli incentivi alla rilocalizzazione previsti da questa legge gli immobili ubicati nelle seguenti aree a rischio idrogeologico e idraulico:

- a) molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
- b) elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

2. Gli incentivi possono essere concessi per la rilocalizzazione di immobili realizzati in conformità della normativa edilizia o condonati.

Art. 3
(Incentivi alla rilocalizzazione)

1. Il Comune, secondo quanto previsto dal Piano disciplinato all'articolo 4, può concedere ai soggetti che rilocalizzano fuori da aree a rischio idrogeologico e idraulico gli immobili alternativamente:

- a) un aumento della volumetria non superiore al venti per cento rispetto a quella dell'immobile localizzato nell'area a rischio idrogeologico o idraulico;
- b) a titolo gratuito l'area urbanizzata necessaria per l'edificazione di un'immobile equivalente a quello localizzato nell'area a rischio idrogeologico o idraulico e, a titolo oneroso, l'ulteriore area urbanizzata necessaria per la realizzazione di un immobile di maggiori dimensioni.

Art. 4
(Piano di rilocalizzazione)

1. Il Comune predispone, con il concorso dei privati interessati, ed approva il piano di rilocalizzazione degli immobili.

2. Il piano di rilocalizzazione costituisce strumento urbanistico attuativo ed indica, in particolare:

- a) le aree di proprietà pubblica o privata destinate alla rilocalizzazione;
- b) gli immobili, esistenti o in fase di realizzazione, che i privati intendono acquistare;
- c) gli immobili da recuperare e quelli da demolire;
- d) le opere pubbliche necessarie;
- e) le eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- f) i soggetti che concorrono all'attuazione del Piano;
- g) i tempi di esecuzione, con la specificazione delle singole fasi.

Art. 5

(Destinazione degli immobili rilocalizzati e delle relative aree)

1. Gli immobili oggetto di rilocalizzazione devono essere demoliti e il terreno di risulta è acquisito al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Le aree di pertinenza degli immobili di cui al comma 1 diventano inedificabili.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.